ALLEGATO

TABELLA A

Tenore in amido	Coefficiente	
	Prelievo	Restituzione
	Colonna 1	Colonna 2
a) inferiore o pari al 10 %	0,16	0,05
b) superiore al 10 % e inferiore o pari al 30 %	0,50	0,22
c) superiore al 30 % e inferiore o pari al 50 %	0,84	0,56
d) superiore al 50 %	1,00	0,90

TABELLA B

Tenore in prodotti lattiero-caseari	Coefficiente	
	Prelievo	Restituzione
	Colonna 1	Colonna 2
a) pari o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	0,24	0,05
b) pari o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	0,49	0,30

REGOLAMENTO N. 217/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1966

relativo al regime di sospensione del prelievo all'importazione degli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), ed in particolare l'articolo 19,

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (2), ed in particolare l'articolo 8,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento n. 136/66/CEE, spetta al Consiglio stabilire le condizioni alle quali gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione delle conserve di pesci, di legumi e di ortaggi, fruiscono di un regime di restituzioni alla produzione o di sospensione totale o parziale del prelievo all'importazione ;

Considerando che, tenuto conto della necessità di applicare a breve termine la disposizione dell'articolo 19, l'adozione di un regime di restituzioni alla produzione incontrerebbe gravi difficoltà ;

Considerando che, per garantire alle industrie conserviere della Comunità condizioni di approvvigionamento comparabili a quelle delle stesse industrie dei paesi terzi, è opportuno applicare una sospensione totale del prelievo per gli oli che non hanno subito un processo di raffinazione ; che, d'altra parte, per quanto riguarda gli oli che hanno subito un processo di raffinazione, occorre limitare la sospensione all'elemento mobile del prelievo per mantenere la protezione dell'industria di raffinazione della Comunità ;

Considerando che, allo scopo di garantire che gli oli soggetti al regime di cui sopra vengano impiegati solo per la fabbricazione di conserve di

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

pesci, di legumi e di ortaggi, è opportuno prevedere un regime di controllo ;

Considerando che occorre limitare la durata dell'applicazione del regime di sospensione del prelievo al periodo necessario per elaborare un regime definitivo in base all'esperienza acquisita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Fino al 30 giugno 1967, i prelievi applicabili alle importazioni degli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di conserve di pesci, di legumi e di ortaggi

— sono totalmente sospesi per gli oli di cui alla sottovoce ex 15.07 (A) (II) dell'allegato I del regolamento n. 166/66/CEE del Consiglio (1),

— sono sospesi sino a concorrenza dell'ammontare dell'elemento mobile del prelievo previsto dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, per gli oli di cui alla sottovoce ex 15.07 (A) (I) dell'allegato I del regolamento n. 166/66/CEE.

2. Gli oli che fruiscono delle disposizioni di cui al paragrafo 1 sono posti sotto controllo doganale o sono assoggettati ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. W. BIESHEUVEL

REGOLAMENTO N. 218/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1966

relativo alle maggiorazioni mensili del prezzo indicativo di mercato, del prezzo d'intervento e del prezzo d'entrata dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1966/1967

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio relativo alla attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (2), ed in particolare l'articolo 9,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, il Consiglio deve fissare, per la campagna di commercializzazione 1966/1967, l'ammontare delle maggiorazioni mensili del prezzo indicativo di mercato, del prezzo d'intervento e del prezzo d'entrata dell'olio d'oliva durante 10 mesi a decorrere dal 1° gennaio 1967 ; che tale ammontare deve essere uguale per i tre prezzi ;

Considerando che tali maggiorazioni, uguali per ciascun mese, devono essere fissate tenendo conto delle spese medie di magazzinaggio e d'interesse nella Comunità,

(1) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3400/66.
(2) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.